



Al Presidente

del Consiglio provinciale

Disegno di Legge provinciale nr.

**Tutela del clima, limitazione del traffico aereo
e trasferimento alla Provincia dell'aeroporto di Bolzano**

Art. 1

(Finalità della legge)

(1) La presente legge ha lo scopo di determinare il contributo della Provincia autonoma di Bolzano per la difesa del clima nel campo del traffico aereo, compresa l'attività aerea esercitata nell'aeroporto civile di Bolzano.

(2) Nella consapevolezza della sua responsabilità regionale e globale nonché della particolarità della sua posizione geografica, la Provincia Autonoma di Bolzano rinuncia a contribuire sia direttamente che indirettamente allo sviluppo del traffico aereo, fatta eccezione per quello che si svolge per esigenze sanitarie, di protezione civile, per esigenze o trasporti di pubblica utilità e di pubblica sicurezza.

(3) La Provincia autonoma di Bolzano intraprende tutte le possibili iniziative per limitare

il traffico aereo sul proprio territorio anche attraverso apposite intese con lo Stato, le autorità militari e l'Ente Nazionale per l'aviazione civile.

(4) In merito all'aeroporto di Bolzano, con la presente legge la Provincia intende dare esecuzione alla volontà espressa dall'elettorato nel referendum del 12 giugno 2016, nel quale oltre il 70% degli elettori e delle elettrici ha respinto il disegno di legge 60/15, il collegato "piano di sviluppo aeroportuale" e il relativo finanziamento pubblico. Nel rispetto di tale risultato, la Provincia intende contenere il più possibile l'attività aeronautica nell'aeroporto di Bolzano, a difesa dell'ambiente e della salute della popolazione e in coerenza con gli obiettivi che si è data con il proprio "Piano clima-energia Alto Adige 2050".

(5) Le disposizioni contenute in leggi provinciali e in regolamenti o deliberazioni della Giunta provinciale, nonché gli strumenti di pianificazione urbanistica, economica e sociale della Provincia o dei Comuni si adeguano a quanto previsto dalla presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 2

(Divieto di finanziamento pubblico al traffico aereo commerciale)

(1) È fatto divieto alla Provincia Autonoma di partecipare direttamente o indirettamente, ossia attraverso società od enti da essa costituiti, sostenuti o partecipati in qualsiasi forma giuridica, al capitale di aziende di gestione di infrastrutture o di servizi aeroportuali nonché di compagnie aeree, o di concedere alle stesse in qualsiasi altra forma contributi finanziari.

Società in house, o società controllate o partecipate dalla Provincia autonoma di Bolzano non potranno in alcuna forma finanziare attività o opere finalizzate allo svolgimento del traffico aereo, fatta eccezione per i casi previsti al comma 2 dell'articolo 1 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 44 della legge provinciale 18 dicembre 2002 nr. 15.

(2) Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Provincia Autonoma di Bolzano è obbligata alla integrale dismissione o alienazione delle eventuali partecipazioni dirette o indirette, detenute o controllate in contrasto con quanto previsto al comma 1.

(3) I mezzi finanziari provenienti dalle dismissioni ed alienazioni di cui al comma 2 e dai risparmi conseguiti per effetto di quanto previsto dal comma 1, devono essere vincolati alle politiche sociali, alle politiche del lavoro e al sostegno del trasporto pubblico locale.

Art. 3

(Trasferimento alla Provincia dell'Aeroporto civile di Bolzano)

(1) L'aeroporto di Bolzano è un aeroporto civile di interesse provinciale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 Settembre 2015, nr. 201, "Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del Codice della Navigazione".

(2) Ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 Settembre 2015, nr. 201, l'aeroporto di Bolzano e le relative pertinenze è trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano con conseguente costituzione di un apposito demanio aeroportuale provinciale.

(3) Il trasferimento alla Provincia dell'aeroporto di Bolzano avviene ai sensi degli articoli 3 e 5 del Decreto Legislativo 28 maggio 2010 n. 85, in conformità alle previsioni dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare ai sensi del DPR 20 gennaio 1973 n. 115, “Norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino – Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione”, e ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di autonomia che prevede tra le competenze primarie della Provincia “il trasporto di interesse provinciale”.

Art. 4

(Limitazione dell'attività aerea nell'aeroporto civile di Bolzano)

(1) L'attività aerea svolta nell'ambito dell'aeroporto di Bolzano, da limitarsi agli ambiti della “aviazione generale”, viene ridotta ad una misura compatibile con la difesa del clima, la protezione dell'ambiente, la tutela della salute della popolazione e in particolare la massima riduzione dell'inquinamento acustico e delle emissioni nocive.

(2) Il volume dell'attività aerea che può svolgersi nell'ambito dell'aeroporto di Bolzano viene determinata dalla Provincia previo intesa con i Comuni e le Comunità comprensoriali territorialmente interessate dalla infrastruttura aeroportuale.

(3) La dimensione della pista dell'aeroporto viene adeguata ai limiti di cui alla presente legge e ai suoi regolamenti attuativi. L'adeguamento degli strumenti urbanistici che riguardano l'area aeroportuale viene avviato d'ufficio dalla Provincia previo intesa con i

Comuni e le Comunità comprensoriali territorialmente interessate dalla infrastruttura aeroportuale. In nessun caso le dimensioni della pista dell'aeroporto possono eccedere quelle di fatto esistenti al 12 giugno 2016.

(4) Gli orari consentiti per lo svolgimento delle attività di volo sono determinati dalla Provincia su intesa con i Comuni e le Comunità comprensoriali territorialmente interessate.

Art. 5

(Gestione dell'aeroporto civile di Bolzano)

(1) È competenza della Provincia autonoma di Bolzano, previo intesa con i Comuni e le Comunità comprensoriali territorialmente interessate dall'infrastruttura aeroportuale, con regolamento di attuazione alla presente legge stabilire finalità e modalità della gestione dell'aeroporto civile di Bolzano, stabilire le caratteristiche del soggetto gestore e individuarlo tramite affidamento e/o concessione. Lo stesso regolamento di attuazione disciplina le modalità, la durata e le altre condizioni della gestione dell'aeroporto civile di Bolzano, da fissare in un apposito contratto di servizio stipulato tra Provincia e soggetto gestore.

(2) Il regolamento di attuazione disciplina inoltre i rapporti tra il soggetto gestore, la Provincia autonoma stessa, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e le altre amministrazioni coinvolte nella gestione dell'aeroporto, con riferimento alle rispettive competenze. I rapporti con gli organi statali, ai quali sono riservate tutte le attività di competenza dello Stato, tra cui in particolare l'ordine e la sicurezza pubblica, ed il relativo

coordinamento, sono disciplinati con apposito atto.

Art. 6

(Comitato d'intesa sull'aeroporto di Bolzano)

(1) È costituito il “Comitato d'intesa sull'aeroporto di Bolzano”, di cui fanno parte un rappresentante della Provincia, un/una rappresentante del soggetto gestore, un/una rappresentante per ciascuno dei comuni territorialmente interessati dalla struttura aeroportuale e un/una rappresentante per la comunità comprensoriale interessata.

(2) Il “Comitato d'intesa” è luogo di coordinamento e scambio di informazione tra gli enti coinvolti, sorveglia sulla gestione dell'aeroporto e propone le soluzioni ottimali atte a garantire la tutela dell'ambiente e della salute della popolazione.

Art. 7

(Abrogazioni)

(1) L'articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, è abrogato.

Art. 8

(Pubblicazione della legge)

(1) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Art. 9

(Notifica alla Commissione europea)

(1) Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'avviso dell'esame positivo da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Bolzano, 15 gennaio 2019

Cons. prov.

Riccardo Dello Sbarba

Brigitte Foppa

Hanspeter Staffler